



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "PRINCIPI GRIMALDI"

ALBERGHIERO - AGRARIO - OTTICO - CONVITTO ANNESSO

Viale Oleandri, 19 – Tel. 0932.762991 – Fax 0932.761689

Codice Fiscale 90006570882 – Codice univoco ufficio: UF4952

PEO rgrh020005@istruzione.it – PEC rgrh020005@pec.istruzione.it

www.principigrimaldi.edu.it

MODICA



Prot.n.8494 del 08/05/2026

Spett.le OO.EE.

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA

Art.50 co.1 lett.c) d.lgs 36/23 (coordinato dal correttivo d.lgs.n.209 del 31/12/2024)

Lavori di manutenzione straordinaria dei locali dell'IPS PRINCIPI GRIMALDI DI MODICA (laboratori e spazi esterni) a valere sul PR FESR Sicilia 2021-2027 – Priorità 0005 Una Sicilia più inclusiva - Obiettivo Specifico RSO4.2 - Azione 4.2.1 Avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, beni e servizi a regia per: Realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno.

CUP: E84D24002730008 Id.CARONTE: SI_1_ 37492

– CIG BB9081C828 – CPV: 45214200-2

1. PREMESSE

A seguito di avviso pubblico di cui al D.D. 109 del 30/04/2024, pubblicato Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale-Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, a valere sul PR Sicilia 2021/27, Priorità 0005 Obiettivo Specifico RSO4.2 - Azione 4.2.1, questa istituzione scolastica ha presentato un piano di fattibilità per la realizzazione di un progetto di edilizia che adegui:

Tipologia a) Spazi sportivi esterni intervento 1

- adeguamento ed adattamento dello spazio presente tra la palestra "Corpo G" e il muro di confine nord, con realizzazione di una area attrezzata per lo sport all'aperto, con pavimentazione antitrauma; completamento della recinzione del lato nord con rete elettrosaldata; rifacimento delle aiuole attorno alla palestra e al campo sportivo e alle aree dedicate allo sport, trasformando gli attuali cordoli in muretti panchina. Conseguente acquisto delle attrezzature sportive da esterno per lo sport all'aria aperta.

Tipologia d) Laboratori di indirizzo intervento 1

-adeguamento e ammodernamento del laboratorio di sala e cucina (indirizzo enogastronomia) allocati nel "corpo F". Rifacimento della cabina ingresso della sala; rifacimento di bagni e spogliatoi; rifacimento della controsoffittatura dell'area office della sala; acquisto di arredi per il laboratorio di sala (tavoli, sedie, lampade, mobili).

Tipologia d) Laboratori di indirizzo intervento 2

- adeguamento e ammodernamento del laboratorio di ricevimento (indirizzo accoglienza turistica) allocato nel "corpo A". Rifacimento dei pavimenti, rifacimento dei bagni asserviti al suddetto laboratorio, rifacimento delle porte prospicienti al laboratorio, verniciatura delle pareti.

Il recupero del patrimonio edilizio esistente è riferito al riuso funzionale degli immobili esistenti nel loro insieme sul territorio, mediante interventi diversificati in funzione dello stato di conservazione dei fabbricati. Si tratta certamente di una definizione assai generale, che non identifica una tipologia univoca di intervento.

In base al livello di degrado dell'edificio, possono essere necessari lavori di ristrutturazione con demolizioni parziali o totali, interventi di restauro e/o risanamento conservativo, manutenzione ordinaria o straordinaria.

Tale livello di progettualità è stato approvato con delibera del C.d.l. n.3 del Verbale n° 13 del 08-07-2024 ed approvata dal RUP pro tempore, già dirigente scolastico, prof. Bartolomeo Saitta, inserito all'interno del programma triennale giusta delibera del C.d.l. n.4 del Verbale n° 13 del 08-07-2024 identificato con CUI: LP900065708822024001, ed ha ricevuto espressa approvazione ed autorizzazione da parte dell'ente locale giusta nota prot. n. 13827 del 08-07-2024.

A seguito di valutazione della proposta presentata il progetto è stato ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 645 del 23 dicembre 2024 (decreto definitivo) per l'ammontare totale di € 350.000,00

Con determina di aggiudicazione procedura MePA TD-5902543, prot. 22223 del 22/12/2025 e contratto di appalto di servizi tecnici prot.n. 22247 del 23-12-2025, a seguito indagine di mercato avviata con determina a contrarre prot.n. 13344 del 08-8-2025 e seguito di invito prot.n. 13347 del 08-8-2025 condotta sul MEPA con RDO n. 5569527, sono stati affidati all'arch Giuseppe Gurrieri i servizi tecnici per l'elaborazione di un progetto esecutivo, DL, contabilità, CSP, CSE e CRE. Detto progetto esecutivo viene verificato, validato in data 30/03/2026 ed approvato con determina n.5948 del RUP, e trasmesso con nota prot. 5419 del 24-03-2026 (prot p_rg 0006078 – U) all'ente locale Libero consorzio comunale di Ragusa per la presa d'atto del medesimo.

Con decisione a contrarre, giusta atto n. 7949 del 30-04-2026, questa istituzione scolastica, come da regolamento interno sull'attività negoziale deliberato giusta seduta del C.d.l. verb n12 del 17-04-2019 prot 4528 del 17-04-19, ha determinato l'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 50 c.1 lett.c) per l'affidamento dei lavori che trattasi, come da allegati progettuali, in quanto il valore dell'appalto stimato, ex art.14 è sotto soglia, non assume interesse transfrontaliero, l'esperimento non è soggetto alla previa qualificazione ex.art.62 (in quanto appalto inferiore a € 500.000,00) fermo restando l'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione elettronici individuati, per strategia, nello strumento del MEPA messo a disposizione da CONSIP s.p.a.

Ai sensi l'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art.1 dell'Allegato II.1 l'individuazione degli OO.EE. è avvenuta, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice, nonché a seguito di attività istruttoria con indagine a seguito di manifestazione di interesse prot. 5310 del 23-03-2026, sono state selezionate tra tutte le ditte che hanno espresso interesse a partecipare, inserite nell'elenco prot. 6683 del 13-04-2026, quelle in possesso di certificazione SOA per la categoria OG01, con le procedure e per le motivazioni indicate nel Verbale prot. 8048 del 04-05-2026, nel rispetto dei criteri di selezione previsti nel citato procedimento istruttorio secondo i requisiti di partecipazione richiesti.

Pertanto, con la presente lettera di invito codesta ditta è invitata a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il termine ultimo delle ore **10:00** del giorno **16/05/2026**.

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio prezzo più basso, ex art. 50 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto non presenti le caratteristiche di cui all'art.108 comma 2 senza applicare l'istituto dell'esclusione automatica delle offerte, le quali anomalie verranno valutate secondo il Metodo A) punto 2 dell'allegato II.2.

Sarà compito della commissione la valutazione della congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa quali un abbattimento notevole dei costi della manodopera anche con verifica e/o incidenza degli elementi certificati dal DURC di congruità. Pertanto rilevata la migliore offerta come apparentemente anomala, viene avviato un contraddittorio con l'impresa che verrà chiamata, in un termine perentorio pari a giorni 5, e comunque non superiore a 15 giorni ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del d.lgs. 36/23, a fornire spiegazioni sul prezzo e i costi prodotti.

Il DURC di congruità sarà comunque richiesto al termine dei lavori per attestare anche la congruità dei compensi corrisposti dal committente alle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Si dà atto che l'affidamento in oggetto non riveste interesse transfrontaliero, secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, sia per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, sia in relazione alle sue caratteristiche, la sede e le modalità di svolgimento dei lavori, tali da non attrarre l'interesse di operatori esteri.

Ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la presente procedura di scelta del contraente è interamente condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica.

La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica Acquisti in rete PA- Mepa -RDO semplice, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Dirigente Scolastico prof.ssa Claudia Terranova, tel. 0932 762991 - e-mail: rgrh020005@pec.istruzione.it

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi autonomamente di strumentazione tecnica ed informatica conforme agli standard indicati nella documentazione presente nella sezione "Guide e manuali" della Piattaforma MePA, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI - SOPRALLUOGO

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di Invito;
- **Allegato 1)** - DGUE "Documento di gara unico europeo" a mezzo sistema digitale su piattaforma MePA
- **Allegato 2)** – Patto Anticorruzione/Integrità
- **Allegato 3)** - "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679
- **Allegato 4)** Elaborati di progetto
- **Allegato 5)** Format Offerta Economica
- **Allegato 6)** format dichiarazione imprese ausiliare
- **Allegato 7)** Attestazione di avvenuto Sopralluogo

Su piattaforma MEPA unitamente alla lettera di Invito, sono pubblicati tutti gli elaborati progettuali al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rgrh020005@pec.istruzione.it della stazione appaltante o a mezzo di sistemi di comunicazione all'interno del MEPA. Le risposte ai quesiti verranno resi pubblici a mezzo di pubblicazione FAQ sul sito web di questa stazione appaltante.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, almeno **3 (tre) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma MePA nell'ambito della documentazione di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso l'utilizzo di sistemi di comunicazione all'interno del MEPA e/o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rgrh020005@pec.istruzione.it della stazione appaltante. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. SOPRALLUOGO

Ai fini di avere una maggiore e più chiara cognizione dello stato dei luoghi e dei lavori da effettuare è necessario svolgere un sopralluogo degli spazi ove i suddetti lavori dovranno essere effettuati (Viale degli Oleandri 19, Modica (RG)). L'offerente (o un suo delegato, munito di apposita delega) potrà effettuare il sopralluogo presso gli spazi interessati nei giorni 11/05/2026 e 12/05/2026 nella fascia oraria compresa tra le ore 09.30 e le ore 17.30.

Il sopralluogo avverrà esclusivamente previo appuntamento telefonico da concordare con l'ufficio acquisti (0932 762991 - interno4) nella persona della ass. amm. Sig.ra Gambuzza Rosa.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata una *Attestazione di avvenuto sopralluogo*, sottoscritta dall'offerente (o suo delegato) e dal soggetto incaricato della amministrazione ad assistere durante il sopralluogo; tale documento dovrà essere allegato (*Allegato7*) alla documentazione amministrativa di gara, pena l'esclusione.

3. OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO DELL'APPALTO - CATEGORIE DEI LAVORI – CLAUSOLE SOCIALI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi di manutenzione straordinaria in esso previsti riguardano prestazioni contrattuali che per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare le lavorazioni in maniera ottimale, garantendo in tempi brevi la realizzabilità del presente appalto.

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento: Tipologia a) Spazi spostivi esterni intervento 1

- adeguamento ed adattamento dello spazio presente tra la palestra "Corpo G" e il muro di confine nord, con realizzazione di una area attrezzata per lo sport all'aperto, con pavimentazione antitrauma; completamento della recinzione del lato nord con rete elettrosaldata; rifacimento delle aiuole attorno alla palestra e al campo sportivo e alle aree dedicate allo sport, trasformando gli attuali cordoli in muretti panchina.

Tipologia d) Laboratori di indirizzo intervento1

-adeguamento e ammodernamento del laboratorio di sala e cucina (indirizzo enogastronomia) allocati nel "corpo F".
Rifacimento della cabina ingresso della sala; rifacimento di bagni e spogliatoi; rifacimento della controsoffittatura dell'area office della sala;

Tipologia d) Laboratori di indirizzo intervento2

- adeguamento e ammodernamento del laboratorio di ricevimento (indirizzo accoglienza turistica) allocato nel "corpo A".
Rifacimento dei pavimenti, rifacimento dei bagni asserviti al suddetto laboratorio, rifacimento delle porte prospicienti al laboratorio, verniciatura delle pareti.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

- Codice CPV: **45214200-2** "Lavori di costruzione di edifici scolastici"
- CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: **E84D24002730008**
- CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: **BB9081C828**
- CUI (Codice Unico di Intervento) attribuito al presente intervento: **LP900065708822024001**

IMPORTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art.14 commi 4 e 9 e art.120 comma 9 l'importo stimato dell'appalto non potrà eccedere € € 214.724,33 oltre IVA

L'importo sopra indicato serve per chiarire eventuali limiti che concorrono all'utilizzo delle maggiori dotazioni non messe a base d'asta al fine di poter eventualmente apportare modifiche contrattuali ex art.120 anche per sopravvenuta necessità di lavori consistenti in imprevisti ai sensi dell'art.120 c.1 lett. c) punti 1-2-3-4 come introdotto dal d.lgs 209/2024.

Sono esclusi premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti.

Il costo della manodopera: ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura di € € 44.725,33 (circa 23,42%) come da Elaborato "PE-EC06-Stima incidenza manodopera" del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

Contratto collettivo applicabile:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro nell'Edilizia in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto sono identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL):

1. F012- CCNL Edili Industria – cooperative;
o in alternativa
2. F018 – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese;

L'importo dell'appalto è di Euro € 205.888,24 (in lettere: Euro duecentocinquemilaottocentoottantotto/24) al netto di IVA, di cui:

- a) Euro • € 44.725,33 (in lettere: Euro quarantaquattromilasettecentoventicinque/33), per costo della manodopera.
- b) Euro € 18.759,14 (in lettere: Euro diciottomilasettecentocinquantanove/14), per oneri per la sicurezza **non soggetti a ribasso d'asta.**

Base d'asta

Ai fini della presentazione dell'offerta economica si intende e si invita l'operatore a scontare la voce in A), mentre le voci in B) sono soggetti a sconto indiretto, voce C) non soggetti ad alcuno sconto e voce D) secondo l'aliquota di legge.

- a) Base d'asta soggetto a ribasso: € 142.403,77
- b) Costo Manodopera scorporato con eventuale sconto indiretto: € 44.725,33

- c) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € € 18.759,14
- d) Tutti i costi sopra indicati sono al netto dell'IVA al 22%

Tutti gli adempimenti tributari e il versamento delle imposte e tasse rimangono a carico dell'appaltatore, nella sua veste di contribuente.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14, nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, previa adeguata giustificazione, il calcolo del ribasso totale terrà conto in maniera comprensiva di entrambi i ribassi operati e, previa verifica non anomala dell'offerta totale, si aggiudicherà l'appalto all'operatore che in base agli eventuali due ribassi avrà offerto il prezzo maggiormente vantaggioso per la stazione appaltante (MIT 2154 del 07/04/2025, parere di precontenzioso n. 528 del 15 novembre 2023).

Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (compilando l'apposita sezione dell'Allegato 5 "Format Offerta Economica") il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelle dell'Edilizia, indicate nella presente lettera di invito, applicabili in base alla tipologia propria dell'operatore economico. In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

- a. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare, tenuto conto della tipologia propria dello stesso operatore economico, un contratto collettivo dell'Edilizia indicato nella presente lettera di invito
o in alternativa
- b. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza del diverso contratto collettivo da lui applicato

Viste le indicazioni fornite da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, nell'ipotesi **sub b)**, l'aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quelli indicati nella presente lettera d'invito, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO che evidenzi:

- l'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:
 - retribuzione tabellare annuale;
 - indennità di contingenza;
 - Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste;
- l'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti prendendo a riferimento i parametri relativi a:
 - disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
 - disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
 - disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
 - durata del periodo di prova;
 - durata del periodo di preavviso;
 - durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
 - malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
 - maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
 - monte ore di permessi retribuiti;
 - bilateralità;
 - previdenza integrativa;
 - sanità integrativa.

Il RUP procederà, laddove non sia stata già effettuata un'apposita verifica di congruità dell'offerta in sede di gara, all'esame delle giustificazioni tecniche e normative fornite dall'operatore economico. In tale sede verrà valutata la sussistenza di margini di utile positivi, tenuto conto della corrispondenza tra le mansioni effettive e l'inquadramento previsto dal CCNL applicato, in conformità ai principi espressi dall'ordinanza TAR Brescia n. 89/2024.

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

In alternativa, è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di Invito, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

3.2 CATEGORIE DEI LAVORI

LAVORAZIONE	Categoria e Classifica	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA INTERNI ED ESTERNI	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (al lordo della sicurezza)	% su importo totale lavori	PREV. O SCORP.
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1 - I	€ 187.129,10	€ 18.759,14	€ 205.888,24	100%	P
<i>Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza</i>		€ 187.129,10	€ 18.759,14	€ 205.888,24	100%	

NOTA BENE:

3.2.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 – All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30 c.2 del citato All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

3.2.2 Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, si precisa che l'operatore economico deve essere in possesso:

3.2.2.1 della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 - classifica I;

Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

3.3 CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 57 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate, tra l'altro, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Parimenti l'aggiudicatario, ove tenuto, dovrà consegnare alla Stazione appaltante una relazione del legale rappresentante che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici ai suddetti obblighi, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale.

Ai sensi dell'art.102 l'operatore economico dovrà dichiarare come garantirà gli impegni relativi alla stabilità occupazionale, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, garantendo ad esempio ex art.102 c.1 lett.a) il mantenimento del personale in carico all'appaltatore uscente o applicando le medesime condizioni contrattuali o riconoscendo l'anzianità pregressa, ecc....; lett.b): indicando il CCNL applicato; lett.c) si rinvia al ["Decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia recante "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabili"](#).

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI

4.1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appalto consiste nell'esecuzione di interventi da realizzare nelle aree esterne e negli spazi interni dell' Istituto Professionale di Stato Principi Grimaldi di Modica

Il sito di intervento è nel comune di Modica in Viale degli Oleandri n. 19.

4.2 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente **"a misura"**.

L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, secondo le condizioni previste dal C.S.A.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 4.2 e 4.3 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) e comunque entro 60 giorni dall'approvazione del SAL ex art.125 c.2 in considerazione del competente ufficio regionale deputato alla verifica postuma degli avanzamenti e del riconoscimento dei rimborsi a valere sul PR Sicilia 21/27.

Nello specifico sono dovute rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. 4.2 del C.S.A., al netto del ribasso d'asta sui lavori, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto delle ritenute previste, dell'importo delle rate di acconto precedenti e del recupero proporzionale dell'anticipazione, di cui all'art. 4.1 del C.S.A., raggiungano un importo non inferiore ad € **50.000,00 (Euro cinquantamila/00)**.

Ai sensi dell'art. 11, c.6, del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell'art. 125 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo sul valore del contratto d'appalto, pari al 30 per cento, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 4.1 del C.S.A.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4.3 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI

Ai sensi dell'art. 3.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in **max 90 (novanta) giorni naturali consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari all' **1 (uno) per mille** dell'importo netto contrattuale.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui all'art. 3.4 e tenuto conto all'art. 3.8 del C.S.A.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà, degli andamenti stagionali e delle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19 del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (*nel prosieguo, aggregazione di retisti*);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine di **giorni 10**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato
- copia conforme della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (solo nel caso ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*) l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ECLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle **cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle **cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95** del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b) e c)** del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui **all'art. 65, comma 2, lett. d)** del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione di cui ai **commi 1 e 2 dell'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e. dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g. del direttore tecnico o del socio unico;
- h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

NB) Con riferimento alla suddetta elencazione continua ad applicarsi il **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017** cui si rinvia integralmente. Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Istitutori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì, esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate **dall'art. 94**, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi di quanto disposto **dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023**, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui **all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023** in tema di disciplina dell'esclusione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Grave illecito professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 (illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c. adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato art. 98

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

1. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
2. condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
3. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
4. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
5. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
6. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente all'invio della Lettera di Invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
7. contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
8. contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023 la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferita dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3.

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a. in sede di presentazione dell'offerta:

- ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

- ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b. ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e

s.m.i. con riferimento alla Provincia di Mantova.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007, allegato alla documentazione di gara (**Allegato n. 2**).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi e verranno verificati mediante il FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico) come meglio precisato al successivo paragrafo 7.5).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art.70, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
- b) Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'**iscrizione nell' Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- c) **Possesso di attestazione di Qualificazione SOA:** ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, c.4 del D.Lgs. n.36/2023, allegato II.12 i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica adeguata alla categoria e all'importo dei lavori da assumere. In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso:

➤ della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG01- classifica I^A**;

NB:

Ai sensi dell'art. 16 c.5 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 c. 1 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

7.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui **all'art. 65, comma 2, lett. e)** (raggruppamenti temporanei), **lett. f)** (consorzi ordinari) e **lett.g)** (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari e alle aggregazioni di retisti si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

- **Requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al **paragrafo 7.1 - lett. a)**:
deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

➤ **Requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 7.1 - lett. b):**

deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

➤ **Requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA** di cui al precedente paragrafo 7.2) - lett. c):

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del citato articolo.

Nello specifico pertanto ciascun componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere in possesso delle attestazioni di qualificazione indicate, per la categoria e classifica corrispondenti alla quota di lavori che intenderà assumere.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per la partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si veda quanto riportato al paragrafo 5 della presente lettera di invito.

NB:

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, c.2, lett. e), f) nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c.2, lett. g), devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Imprese Cooptate di cui all'art. 30 c.4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023

Ai sensi di quanto previsto dall'art.30 c. 4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta economica richieste dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto, esse devono:

- compilare il **DGUE (Allegato n. 1)**, per le parti di competenza;
- essere indicate e sottoscrivere:
 - il Modulo **Allegato 2/a** in caso di partecipazione con un operatore economico singolo;
 - sottoscrivere digitalmente l'offerta economica.

7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui **all'art. 65, comma 2 lett. b)** (consorzi di cooperative di produzione e lavoro) **lett. c)** (consorzi tra imprese artigiane) e **lett. d)** (consorzi stabili) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al **paragrafo 7.1 - lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 7.1 - lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziate indicata come esecutrice.
- Il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al **paragrafo 7.2 - lett. c)** deve essere posseduto:
 - I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) (*consorzi di cooperative di produzione e lavoro*) e c) (*consorzi tra imprese artigiane*) del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
 - Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) (*consorzi stabili*) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

7.5 MODALITÀ' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 36/2023, attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)** gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite tramite i relativi sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale.

Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui gli artt. 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, e la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.

Al fine di consentire alla stazione appaltante di accedere al fascicolo dell'operatore economico per le necessarie verifiche, l'operatore economico, primo in graduatoria, nonché ogni operatore economico rispetto al quale la stazione appaltante disponga di effettuare verifiche, dovrà tempestivamente autorizzare la stazione appaltante ed accedere al proprio fascicolo a seguito dell'inoltro della relativa richiesta effettuato dalla stessa stazione appaltante sul portale di ANAC.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- possedere i requisiti di capacità tecnica professionale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse riferite ai requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

- **il contratto di avvalimento**, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
- **copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
- **dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modulo (**Allegato n. 6) "Dichiarazione Impresa Ausiliaria"**, con cui la stessa:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.
- **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo"** da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:
 - a. **Parte II "Informazioni sull'operatore economico"**:
 - **Sezione A "Informazioni sull'operatore economico"**
 - **Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"**;
 - b. **Parte III "Motivi di Esclusione"** - Tutte le sezioni;
 - c. **Parte IV "Criteri di selezione"**
 - **Sezione A "Idoneità"**:
 - Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - d. **Parte VI "Dichiarazioni finali"**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3), al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

La stazione appaltante trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 222, c.13 del citato decreto.

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 104 del D.Lgs. n.36/2023:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.104, comma 7);
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione (art.104, comma 8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'art. 29 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori (art.104, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.104, comma 9).

9. SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art.65, c.2, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art.65, c.2, lett. e), f), g) del D.Lgs. n. 36/2023) in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, c.2 del D.Lgs. n.36/2023:

- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.
- Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 *"I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.*
- Nello specifico, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 119, per ragioni legate ai tempi di esecuzione dei lavori e alle modalità di svolgimento degli stessi, deve essere svolta direttamente dall'appaltatore la prevalente esecuzione delle prestazioni relative alla categoria prevalente in quanto il medesimo appaltatore risulta:
 - in possesso della necessaria qualificazione e competenza per eseguire i lavori della medesima categoria; in grado di svolgere il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi;
 - in grado di garantirne, in conformità al principio del risultato, il rispetto delle condizioni contrattuali anche con riferimento alla durata dei lavori che, stante l'esiguità della stessa, non potrà, in nessun modo, essere condizionata da tempistiche connesse all'ottenimento delle autorizzazioni e dallo svolgimento dei controlli e delle verifiche previste in materia di sicurezza del cantiere.

Al tempo stesso l'eventuale ricorso al subappalto per le componenti subappaltabili, da un lato, può garantire uno svolgimento dei lavori più funzionale dal punto di vista organizzativo e logistico, dall'altro, rappresenta una maggior garanzia circa il rispetto delle tempistiche e la pronta risoluzione di eventuali criticità nell'esecuzione delle lavorazioni, pertanto, fatto salvo quanto previsto periodo precedente del presente punto, tutte le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OS10 sono interamente subappaltabili ad operatori economici in possesso di adeguata qualificazione.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c. 4 del D.Lgs. n.36/2023, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

- non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023;
- all'atto dell'offerta l'operatore economico concorrente, compilando l'apposita Sezione del DGUE, indichi i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.
- L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del citato Decreto. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti nei confronti dell'impresa subappaltatrice attraverso il FVOE.

- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.119 – c.16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c.10 del D.Lgs. n.36/2023 l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.Lgs. n.36/2023.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023 il subappaltatore non può a sua volta subappaltare ad altri operatori economici parte dei lavori (cd. *subappalto "a cascata"*). Il divieto di ricorso al subappalto "a cascata" nei termini sopra indicati è giustificato dalle specifiche caratteristiche dell'affidamento in oggetto che presenta profili di pericolosità in quanto richiede lavorazioni da eseguirsi sulle strade che, come tali, impongono l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.
- Ai sensi dell'art. 119, c.11 del D.Lgs. 36/2023 si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Diversamente, nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

- Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

10. SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell'art.119, c.2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contrattante, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

11. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012., come modificato dall'art. 4-bis del D.L. n.23/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2020, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiana dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto, le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell'appalto, dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture o previa verifica della documentazione antimafia.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno.

12. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

12.1 - Garanzia provvisoria

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, per la presente procedura è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura, sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per quanto non espressamente indicato si applicano le disposizioni del codice.

12.2 - Garanzia definitiva

Ai sensi degli artt. 53, comma 4 del D.Lgs 36/2023 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia a scelta dell'operatore può essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 193/2022, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformità all'articolo 106, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.lgs. 36/2023 la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (come previsto dal Capitolato). La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui compensi da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 117 comma 5 del D.lgs. 36/2023 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 8, del D. Lgs. 36/2023 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione dei lavori e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (come previsto dal Capitolato). Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 13 del D. Lgs. 36/2023 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Riduzione dell'importo della garanzia definitiva

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00 (Euro diciotto/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, che stabilisce le regole per la contribuzione obbligatoria a suo favore dall'anno 2025, tuttora in vigore, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005, (Gazzetta Ufficiale, n. 85 dell'11 aprile 2025) pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema [pagoPA](#), il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

L'operatore economico potrà procedere al versamento del contributo in favore dell'Autorità accedendo al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Il servizio, nello specifico, permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'ANAC](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

- **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

A tal fine l'operatore economico per poter eseguire il pagamento dovrà:

- essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#);
- richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla [pagina di creazione profili](#);
- [accedere al servizio](#).

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento non può eccedere la scadenza della risposta alla procedura negoziata.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta (Delibera ANAC n.30 del 17 Gennaio 2024).

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso MEPA

entro e non oltre le ore 10:00 del 16.05.2026

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo della piattaforma MEPA.

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire con la trasmissione di distinti allegati, così individuati:

- Plico telematico – Documentazione amministrativa;
- Plico telematico – Offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa l'offerta economica, **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori 90 giorni.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), fermo restando quanto previsto all'articolo 101 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), sono considerate inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nella presente lettera di invito;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;

- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito nella presente lettera di invito.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica; la mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di dette dichiarazioni, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, sempreché sia certa l'identità del concorrente;

Affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, la stazione appaltante indica il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove devono essere trasmesse le dichiarazioni richieste.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni e superiore a 10 (dieci) giorni. In ogni caso i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Al di fuori delle ipotesi di cui al citato art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 è comunque sempre facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario e anche in via informale, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, fino al giorno fissato per la sua apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della documentazione di gara, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica contiene il DGUE, le dichiarazioni dei partecipanti alla gara nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come dai punti seguenti.

16.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Per partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici sono tenuti a presentare il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), in conformità al Comunicato prot. 6212 del 30 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono state fornite indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nonché in conformità al Comunicato del 31 luglio 2021 con il quale l'Agid ha provveduto all'aggiornamento della “Tassonomia di riferimento dei criteri” che correda le Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT” nonché i relativi allegati.

L'allegato 1 messo a disposizione dalla stazione appaltante corrisponde al DGUE Request in formato xml, generato mediante il servizio di CONSIP

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie.

16.2 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.2.1 Dichiarazioni

Ciascun concorrente sia in forma singola che associata, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, dovrà presentare i seguenti allegati:

16.2.2 Lettera di Invito sottoscritta per accettazione condizioni (solo la capofila *in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili o ricorso all'istituto dell'avvalimento*);

16.2.3 Allegato 1) - DGUE “Documento di gara unico europeo” a mezzo sistema digitale

16.2.4 Allegato 2) – Patto Anticorruzione/Integrità (tutte le partecipanti pena esclusione)

16.2.5 Allegato 3) - “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679

16.2.6 Allegato 5) Format Offerta Economica (solo la capofila)

16.2.7 Allegato 6) format dichiarazione imprese ausiliare (se presenti tutte le partecipanti pena esclusione)

16.2.8 Allegato 7) Attestazione di Avvenuto sopralluogo (*rilasciata dalla stazione Appaltante all'atto del sopralluogo*)

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nel log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA.

La prima seduta avrà luogo il giorno 16.05.26, alle ore 11.00 presso la sede del IPS Principi Grimaldi di Modica, viale degli Oleandri n° 19 -Modica RG

Il Seggio di gara, eventualmente costituito in maniera monocratica presieduto dal RUP/Dirigente Scolastico prof.ssa Claudia Terranova, assistita eventualmente da due testimoni, procederà nella prima seduta:

- a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta);
- a verificare la conformità della Documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
- ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio.
- In tale fase la busta "Offerta economica" resterà chiusa nel portale di gara sino allo scioglimento del soccorso.

Verificata la documentazione, il Presidente di gara dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto aprirà l'offerta economica e stilerà la graduatoria finale dei concorrenti.

Procederà infine a verificare la presenza di offerte anomale applicando quanto previsto nella presente lettera di invito e nel caso ad attivare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. Al termine comunicherà il relativo esito alle ditte partecipanti alla procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio di gara dispone l'**esclusione** dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 90 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 36/2023.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui non trovi applicazione l'esclusione automatica, il RUP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso si sospenderà la seduta di gara.

Il RUP richiederà le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Qualora le offerte sospette di anomalia siano più di una è facoltà del RUP disporre che si proceda contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine perentorio di **5 (cinque) giorni** dalla data di ricevimento della richiesta.

Ai sensi dell'art. 110 c.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative: all'economia del metodo di realizzazione dei lavori, alle soluzioni tecniche prescelte, alle condizioni favorevoli di cui l'offerente dispone per l'esecuzione dei lavori.

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara.

Le spiegazioni potranno essere costituite da un'offerta scritta o da un contratto scritto di una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare quell'offerta. Ogni offerta di fornitori, per essere accettata, dovrà riportare nell'oggetto il riferimento al presente appalto.

A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all'impresa partecipante alla gara.

L'impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che ritiene necessaria.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui alle lett. e) ed f), comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora sia stato già conferito il mandato, le Spiegazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023, si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 5)* della presente Lettera di Invito.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nella presente Lettera di Invito si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 5 (cinque) giorni sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere, per iscritto e/o anche mediante audizione orale, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere di **1 (un) giorno**.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 21.

Si precisa che, a norma dell'art. 110 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del citato decreto;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del citato decreto.

All'esito delle operazioni di cui sopra il Presidente del Seggio di gara, preso atto della verifica di congruità delle offerte anomale, ne comunicherà le risultanze ai concorrenti e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e demandando al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

22. VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANOPERA - AGGIUDICAZIONE – SVINCOLO DELL'OFFERTA - STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, procederà, innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara, sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 41 c. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 nel progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, e non vi siano elementi tali, nell'offerta presentata dal concorrente, da giustificare comunque la verifica del costo della manodopera.

Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, il concorrente medesimo potrà essere invitato a presentare, entro

il termine di **5 (cinque) giorni** dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

NB) Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Amministrazione si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti ai fini della prova dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e del rispetto dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, il Seggio di gara preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento del termine ai sensi dell'art. 17, c. 4 del D.Lgs. n.36/2023.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

Ai sensi dell'art. 18 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023.

Ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136.

Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico Estimativo.

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) i piani di sicurezza;
- d) il cronoprogramma;
- e) la garanzia definitiva;
- f) la polizza assicurativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (ove dovute), gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro (ove previste) - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, al momento della stipula del contratto, l'appaltatore assolve *una tantum* all'imposta di bollo in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice, secondo le modalità di calcolo e versamento di cui alla tabella A contenuta nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A.

In caso di rimborso dei costi di conferimento a discarica sarà riconosciuta il solo valore imponibile, previa consegna dei formulari e della fattura emessa dalla cava, in quanto ai sensi dell'art.15 del DPR 633/72 tali spese non concorrono alla determinazione di Base imponibile.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

A norma dell'art. 17 c. 3 e di quanto previsto dall'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 la presente procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, potrà prorogare i termini suddetti per un massimo di 1 mese. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, potrà prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", come modificato dall'art.209 del D.Lgs. 36/2023 gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Catania

Per l'impugnazione degli atti di cui al presente paragrafo, il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di 30 (trenta) giorni.

Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Ragusa, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: Accordo bonario

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 36/2023, per i lavori pubblici previsti nel presente appalto, si applica il procedimento dell'accordo bonario disciplinato dal citato articolo.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali:
- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella **"Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679" – Allegato 3)**

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Claudia Terranova rappresentante legale dell'Istituto professionale di Stato Principi Grimaldi di Modica, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Viale degli Oleandri n° 19, cap. 97015 città Modica

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è Renato Narcisi, Società: NetSense s.r.l., sito in via Novaluce 38, Tremestieri Etneo – CT, email: gdp@netsenseweb.com

II RUP

(Prof. ssa Claudia Terranova)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato 2) – Patto Anticorruzione/Integrità**PATTO DI INTEGRITÀ****Lettera di invito per Appalto di Lavori, ex art.50 c.2 lett.c del d.lgs 36/23****CIG BB9081C828 - CUP: E84D24002730008 Id.CARONTE: SI_1_37492**

D.D. 109 del 30/04/2024 e D.D. 139 del 15/05/24 - PR FESR Sicilia 2021-2027 – Priorità 0005 Una Sicilia più inclusiva - Obiettivo Specifico RSO4.2 - Azione 4.2.1

TRA

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “PRINCIPI GRIMALDI” con sede legale in Modica (RG), viale degli Oleandri n°19 cod.mecc RGRH020005 legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Claudia Terranova- (stazione appaltante);

E

La ditta: _____ con sede legale in _____ P.I. _____ P.I. Num. _____
Iscrizione REA _____ N. _____ Cell: _____ legalmente
rappresentata da _____ Nato a _____ il _____ e residente a _____
in via _____ a cod.Fisc. _____

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche della Regione Sicilia pubblicato dall'USR con nota AOODRSI.REG.UFF. n. 10116 USC del 08/06/16;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- ☐ a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- ☐ a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ☐ ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; ☐ ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- ☐ a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- ☐ a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

La ditta, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- ☐ esclusione del concorrente dalla gara;
- ☐ escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- ☐ risoluzione del contratto;

- ☐ escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- ☐ esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Articolo 3

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per la ditta: _____
(il legale rappresentante)

(firma leggibile)

Allegato 3) - "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679

**Lettera di invito per Appalto di Lavori, ex art.50 c.2 lett.c del d.lgs 36/23
CIG BB9081C828 - CUP: E84D24002730008 Id.CARONTE: SI_1_37492**

D.D. 109 del 30/04/2024 e D.D. 139 del 15/05/24 - PR FESR Sicilia 2021-2027 – Priorità 0005 Una Sicilia più
inclusiva - Obiettivo Specifico RSO4.2 - Azione 4.2.1

Spett.le OO.EE.,

questa Istituzione scolastica/stazione appaltante (di seguito, anche Titolare del Trattamento) con la presente fornisce tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali) in merito ai suoi dati personali oggetto del trattamento da parte del Titolare.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è questa Istituzione scolastica, con sede legale a Modica (RG) in viale degli Oleandri n° 19 - telefono 0932762991 indirizzo di posta elettronica certificata(PEC): rgrh020005@pec.istruzione.it

Ruoli e sistema di responsabilità” in materia di privacy, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, art. 24.

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali), nella persona di Renato Narcisi, Società: NetSense s.r.l., sito in via Novaluce 38, Tremestieri Etneo – CT, email: gdpr@netsenseweb.com

È possibile prendere contatto con il DPO della Società: NetSense s.r.l. al seguente recapito email: gdpr@netsenseweb.com

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

Il trattamento dati personali risulta necessario per le seguenti finalità:

- a) gestione di bandi, concorsi, procedure di appalto per l'assegnazione di lavori, servizi e forniture a cui l'interessato ritiene di partecipare spontaneamente, nonché la relativa instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- b) accertamento dei requisiti di idoneità morale/onorabilità e/o degli ulteriori requisiti soggettivi e presupposti interdittivi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- c) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- d) permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.

Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate dall'art. 6, par. 1, lett. b) e c) RGD, ossia il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, di un contratto di cui l'interessato è parte nonché per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Nell'ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può trattare dati personali comuni, particolari e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

4. Dati ottenuti presso terzi

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente).

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per l'interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e/o di proseguire il rapporto commerciale con la Camera di Commercio.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla lett. a) e d) per tutta la durata del bando e successivamente fino al termine di decadenza da eventuali ricorsi, e comunque per 10 anni.

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lett. b) e c) saranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e, anche successivamente alla conclusione del contratto, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e fino al maturarsi dei termini di prescrizione per l'esercizio dei reciproci diritti.

7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali saranno trattati all'interno di questa istituzione scolastica dai designati del trattamento, personale dipendente e assimilato autorizzato al trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2-*quaterdecies* del Codice in materia di protezione dati personali), dal Responsabile per la protezione dati personali e da soggetti che trattano dati per conto del titolare nominati responsabili ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti:

- enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici
- istituti di credito e società di recupero crediti;
- aziende operanti nel settore dei trasporti;
- aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;
- enti di revisione e/o di certificazione;
- professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile, informatico, organizzativo per conto della Camera di Commercio
- ANAC;
- autorità giudiziaria e polizia giudiziaria;
- controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;
- altri soggetti pubblici o privati per le verifiche ai sensi della normativa vigente o altre esigenze legate alla gestione del procedimento.

8. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell'interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.

9. Trasferimento dati all'estero

Questa istituzione scolastica può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche, in particolare di posta elettronica, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste Società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione stessa.

10. Diritti dell'Interessato

Il Regolamento (UE) 2016/679 Le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1. e 2. della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio dell'Umbria ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

Con la sottoscrizione il Sig/Sig.ra: _____ (indicare nome e cognome), dichiara di aver letto e compreso le informazioni ivi contenute.

Data _____

Firma _____

Allegato 4) Elaborati di progetto

Lettera di invito per Appalto di Lavori, ex art.50 c.2 lett.c del d.lgs 36/23

CIG BB9081C828 - CUP: E84D24002730008 Id.CARONTE: SI_1_37492

D.D. 109 del 30/04/2024 e D.D. 139 del 15/05/24 - PR FESR Sicilia 2021-2027 – Priorità 0005 Una Sicilia più
inclusiva - Obiettivo Specifico RSO4.2 - Azione 4.2.1

Elenco elaborati di progetto: contenuti nel file denominato PROGETTO_ESECUTIVO_APPROVATO.ZIP

- RT 01 Relazione tecnica generale (RT01_RelGenerale);
- RT 02 Relazione CAM (RT02_REL-CAM)
- RT 03 Piano di manutenzione delle opere (RT03_Piano-Manutenzione);
- PSC 01 Piano di sicurezza e Coordinamento - Relazione generale (PSC-01_RelGen);
- PSC 02 Piano di sicurezza e Coordinamento - Diagramma di Gantt (PSC-02_Gantt);
- PSC 03 Piano di sicurezza e Coordinamento - Fascicolo dell' opera (PSC-03_fascicolo);
- PSC 04 Piano di sicurezza e Coordinamento - Planimetria di cantiere (PSC-04_PlanCantiere);
- EC 01 Quadro tecnico economico (EC01_QTE);
- EC 02 Elenco prezzi unitari (EC02_EP);
- EC 03 Analisi dei prezzi (EC03_AP);
- EC 04 Computo metrico estimativo (EC04_CME);
- EC 05 Computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza (EC05_CM-SIC);
- EC 06 Stima incidenza manodopera (EC06_MANODOPERA);
- EC 07 Schema di contratto e Capitolato speciale d' appalto (EC07_CSA);
- TAV 01 Inquadramento Territoriale (Tavola 1_inquadramento);
- TAV 02 Planimetria Generale (Tavola 2_Plan-SdP);
- TAV 03 Intervento Tipologia a) spazi esterni (Tavola 3_SdP-TIP_a_SPAZI- ESTERNI);
- TAV 04 Intervento Tipologia d) laboratorio sala e cucina (Tavola 4_SdP-TIP_d_LAB-SALA- CUCINA);
- TAV 05 Intervento Tipologia d) laboratorio di accoglienza (Tavola 5_SdP-TIP_d_LAB-ACCOGLIENZA);
- TAV 06 Abaco infissi (Tavola 6_SdP-TIP_a_INFISSI).

Allegato 5) Format Offerta Economica

Lettera di invito per Appalto di Lavori, ex art.50 c.2 lett.c del d.lgs 36/23

CIG BB9081C828 - CUP: E84D24002730008 Id.CARONTE: SI_1_37492

D.D. 109 del 30/04/2024 e D.D. 139 del 15/05/24 - PR FESR Sicilia 2021-2027 – Priorità 0005 Una Sicilia più inclusiva - Obiettivo Specifico RSO4.2 - Azione 4.2.1

La ditta: _____ con sede legale in _____ P.I. _____
Num.Iscrizione REA _____ N. _____ Cell: _____ legalmente
rappresentata da _____ Nato a _____ il _____ e residente a
_____ in via _____ a cod.Fisc. _____

PARTECIPANTE

- ☐ operatore economico singolo;
☐ partecipante in Raggruppamento Temporaneo, Consorzio ordinario e GEIE;
☐ partecipante in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
☐ partecipante con Consorzio di cooperative, Consorzio di imprese artigiane, Consorzio Stabile;

Ai fini della presentazione della migliore proposta per la realizzazione dell'opera

OFFRE

- A) Sulla base d'asta dei lavori pari a € _____ uno sconto pari al ____% che determina un valore economico di € _____;
B) sul valore stimato dei costi della manodopera pari ad € _____ uno sconto pari al ____% che determina un valore economico di € _____ (l'operatore economico se non indica un costo della manodopera inferiore dovrà indicare 0% e riportare il medesimo valore nella parte del valore economico pena la nullità dell'offerta economica non soggetta a soccorso istruttorio) – art.41 c.14 e art.108 comma 8

DICHIARA

- C) che gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per l'appalto in oggetto sono pari ad € _____ art.108 comma 8;
D) che il CCNL applicato, ai sensi dell'art.102 co.1 lett.b), è quello: _____
E) che permane in capo alla propria posizione fiscale e tributaria ogni adempimento in tema di imposte, tasse, oneri, ecc.

SI IMPEGNA

ai sensi dell'art.102 de d.lgs 36/23

- a) di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato secondo le seguenti modalità: _____
b) di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate secondo le seguenti modalità: _____

Data: _____

FIRMA DIGITALE

Allegato 6) Format imprese ausiliare

Lettera di invito per Appalto di Lavori, ex art.50 c.2 lett.c del d.lgs 36/23

CIG BB9081C828 - CUP: E84D24002730008 Id.CARONTE: SI_1_37492

D.D. 109 del 30/04/2024 e D.D. 139 del 15/05/24 - PR FESR Sicilia 2021-2027 - Priorità 0005 Una Sicilia più inclusiva - Obiettivo Specifico RSO4.2 - Azione 4.2.1

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____, residente nel Comune di _____, Provincia di _____, via _____, legale rappresentante dell'Impresa ausiliara _____, con sede nel Comune di _____, Provincia di _____, via _____, C.F. n. _____, P. I.V.A. n. _____, tel. n. _____, fax n. _____, indirizzo posta elettronica ordinaria _____, indirizzo PEC _____, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA:

- ☐ di possedere i requisiti tecnici di carattere speciale e le risorse oggetto di avvalimento;
- ☐ di obbligarsi verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a metterli a disposizione del Concorrente per tutta la durata dell'appalto;
- ☐ di non partecipare alla Gara in proprio o associata o consorziata;

1) con riferimento ai requisiti di carattere generale:

- che il Concorrente rappresentato non si trova in alcuna delle condizioni ostative a contrarre con la P.A., né si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 94, 95 e 98, del Codice e precisamente (segnare il riquadro corrispondente all'ipotesi che interessa):

1.1. che nei propri confronti e nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del Codice non è stata emessa sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 2 sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

1.2. l'insussistenza, nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del Codice, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di

Regione
Siciliana

cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice.

In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato);

1.3. che l'Operatore Economico non è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

1.4. che l'Operatore economico ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero ha presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

1.5. che l'Operatore economico non è stato sottoposto a liquidazione giudiziale, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, nei propri confronti non è in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice (l'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non 3 intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali);

1.6. che l'Operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico), né per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

1.7. che l'Operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10, del Codice; l'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta).

1.8. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95, del Codice; con riferimento a tali fattispecie eventualmente segnala quanto di seguito riportato:

[illegible]

1.9. che non ha commesso alcun illecito professionale grave ai sensi di cui all'art. 95, del Codice; con riferimento a tali fattispecie eventualmente segnala quanto di seguito riportato:

[illegible]

2) con riferimento ai requisiti di idoneità professionale: che l'Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _____ (oppure in altro registro od Albo equivalente, secondo la legislazione nazionale di appartenenza) e attesta i seguenti dati:

numero di iscrizione: _____

data di iscrizione: _____

forma giuridica: _____

codice attività: _____

oggetto sociale: _____

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

categoria:

☐ micro Impresa ☐ piccola Impresa ☐ media Impresa ☐ grande Impresa;

termine di durata: _____;

organo di amministrazione: _____;

3) le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

I.N.P.S.: _____ matricola n. _____, sede di _____

(in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); -

I.N.A.I.L.: matricola n. _____, sede di _____ (in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);

Cassa edile: matricola n. _____, sede di _____

(in caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) - dichiara di essere in regola con i versamenti ai predetti enti; - dichiara il Codice catasto dello Stato della sede legale dell'Impresa

dichiara il Codice catasto del Comune italiano della sede legale dell'Impresa _____ -

dichiara il Codice località I.S.T.A.T. _____

- dichiara di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro _____

- dichiara di avere la seguente dimensione aziendale: ☐ da 0 a 5 ☐ da 6 a 15 ☐ da 16 a 50 ☐ 51 a 100 ☐ oltre 100;

- dichiara che l'Agenzia delle Entrate competente per territorio ha sede in _____;

4) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016, di aver letto e compreso l'informativa fornita e resa disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante;

5) di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, qualora un partecipante alla procedura eserciti -ai sensi della L. n. 241/1990- la facoltà di "accesso agli atti";

6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e visionabile sul loro sito con l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto d'Appalto;

7) che l'Impresa è in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in termini di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di conformità delle macchine ed attrezzature utilizzate e di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione ed interdittivi di cui all'art. 14, comma 1;

8) che l'Impresa ha preso visione del modello di organizzazione, gestione e codice etico,

Data: _____

Timbro e Firma Digitale _____

In caso di dichiarazioni alternative è necessario barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che interessa.